

- in subordine, le prove su cui si è basata la Commissione non sono atte a dimostrare in modo giuridicamente adeguato che le conversazioni di scambio di informazioni costituiscano un accordo e/o una pratica concordata ai sensi dell'articolo 101 TFUE.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l'articolo 101 TFUE e non ha motivato a sufficienza la conclusione secondo cui le conversazioni di scambio di informazioni, considerate isolatamente o come parte di un'asserita infrazione unica e continuata comprendente altri asseriti comportamenti per i quali la CS non è considerata responsabile, avevano per oggetto di restringere e/o falsare la concorrenza. In particolare,
- la Commissione non ha soddisfatto l'onere della prova ai sensi dell'articolo 101 TFUE in relazione al fatto che le conversazioni di scambio di informazioni restringano la concorrenza per oggetto;
 - la Commissione è incorsa in un errore di diritto nel giungere alla conclusione che una spiegazione legittima per il comportamento e gli effetti favorevoli per la concorrenza siano irrilevanti ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l'articolo 101 TFUE e ha fornito una motivazione insufficiente nell'applicare il concetto di infrazione unica e continuata. In particolare,
- la Commissione non ha dimostrato e non ha motivato in modo sufficiente l'esistenza di un piano complessivo che perseguiva un obiettivo comune al quale la CS intendeva contribuire o di cui era a conoscenza o che avrebbe dovuto prevedere;
 - la Commissione è incorsa in un errore di diritto nel giungere alla conclusione che l'intesa sottostante sia un elemento di un'asserita infrazione unica e continuata.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l'articolo 23 del regolamento 1/2003, gli orientamenti per il calcolo delle ammende, i principi di proporzionalità e di parità di trattamento nonché l'obbligo di motivazione. In particolare,
- la Commissione ha adottato un parametro di valore delle vendite che sovrastima in modo significativo ed arbitrario il valore delle vendite della CS e quindi la rilevanza economica dell'asserita infrazione, discostandosi dal concetto di «valore delle vendite» enunciato negli orientamenti per il calcolo delle ammende;
 - la riduzione concessa alla CS per le circostanze attenuanti è sproporzionatamente bassa e non prende in considerazione altre circostanze attenuanti;
 - l'ammenda inflitta alla CS sopravvaluta in modo significativo la gravità dell'asserita infrazione;
 - l'ammenda inflitta alla CS viola il principio di parità di trattamento;
 - la Commissione non ha fornito una motivazione sufficiente per consentire al Tribunale di valutare la proporzionalità del calcolo dell'ammenda della CS rispetto a quella delle parti della transazione.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato il principio di buona amministrazione e i diritti della difesa della CS nel non procedere a un'indagine diligente e imparziale.

Ricorso proposto il 18 febbraio 2022 — Homy Casa/EUIPO — Albatros International (sedie)

(Causa T-89/22)

(2022/C 148/53)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Homy Casa Ltd (Guangzhou, Cina) (rappresentante: J. Vogtmeier, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Albatros International GmbH (Nerdlen, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Ricorrente

Disegno o modello controverso: Disegno o modello dell'Unione europea (sedie) –Disegno o modello dell'Unione europea n. 2745 554-0002

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 30 novembre 2021 nel procedimento R 837/2020-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese, incluse quelle sorte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivo invocato

- Erronea applicazione e interpretazione dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con gli articoli 4, 5, 6 e 7 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio.

Ricorso proposto il 18 febbraio 2022 — Kande Mupompa/Consiglio

(Causa T-90/22)

(2022/C 148/54)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alex Kande Mupompa (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (PESC) 2021/2181 del Consiglio, del 9 dicembre 2021 ⁽¹⁾, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 7 dell'allegato di tale decisione;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2177 del Consiglio, del 9 dicembre 2021 ⁽²⁾, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 7 dell'allegato I di tale regolamento;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa. Al riguardo, il ricorrente fa valere diverse censure quanto alla violazione dei suoi diritti nell'ambito dei procedimenti che hanno portato il Consiglio all'adozione e al rinnovo delle misure restrittive nei suoi confronti e deduce, in particolare, la violazione del suo diritto di essere ascoltato in condizioni accettabili.